



# COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

---

## ORDINANZA N. 7 DEL 25/02/2020

**OGGETTO: ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL MINISTRO DELLA SALUTE N. 1 DEL 23 FEBBRAIO 2020, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019", ASSUNTA D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA PROT. N. 8710 DEL 25 FEBBRAIO 2020. INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.L. N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2020.**

### IL SINDACO

**RISCONTRATE** le esigenze di:

- Declinare in chiave funzionale taluni aspetti dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", assunta d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, in considerazione delle peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso;
- Recepire indicazioni puntuali promananti dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, insediato presso la Prefettura;
- Recepire, altresì, l'Ordinanza Prefettizia prot. 8710 del 25 febbraio 2020, sul medesimo tema;

**RICHIAMATO** l'art. 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in forza del quale nelle more dell'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di "contenimento" possono essere adottate anche ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della Salute;

**RISCONTRATA** l'emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d'infezione sul Territorio;

**RICHIAMATI**, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;

### ORDINA

**Sino a tutto il 1 marzo 2020, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui all'oggetto, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:**

#### COMMERCIO

- Sospensione del mercato settimanale all'aperto cittadino;

- Chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di “piccola cucina”, dalle ore 18,00 alle ore 6,00. Fanno eccezione i servizi bar dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti;
- Chiusura dei locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;

### **EDUCAZIONE**

- Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli asili nido e le scuole dell’infanzia) con conseguente sospensione dell’attività didattica ed educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. È fatta eccezione per il dirigente scolastico ed il personale strettamente necessario all’espletamento di attività inderogabili;

### **ATTIVITÀ SPORTIVE**

- La chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio comunale sino al 1° marzo 2020;
- Il prolungamento della sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio comunale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 1° marzo 2020. Sono esclusi gli allenamenti delle società sportive professionistiche o assimilabili, ove si svolgano a porte chiuse, senza presenza di pubblico e garantendo la chiusura dei varchi di accesso, ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni. È escluso l’utilizzo di palestre all’interno delle scuole;

### **AMBITO CULTURA**

- Sospensione del Servizio al pubblico della biblioteca;

### **AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE**

- Sospensione per tutto il periodo dell’emergenza del corso di attività motoria per adulti e del corso di alfabetizzazione per donne straniere;

È previsto l’obbligo, da parte di individui che abbiano fatto ingresso in Comune da zone a rischio epidemiologico (come identificate dall’OMS), di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Territorialmente competente, in vista dell’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto non previsto, si rinvia alla citata Ordinanza Ministeriale n. 1 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

### **RENDE NOTO**

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DISPONE**

La presente ordinanza ha validità immediata e sino a domenica 01 marzo 2020 compreso.

### **DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento:
  - al Prefetto di Piacenza;
  - ai titolari di locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;
  - al Dirigente scolastico delle scuole di ogni ordine e grado di Alseno;
  - ai gestori di impianti sportivi pubblici e ai titolari di impianti sportivi privati e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche;

- la pubblicazione di copia del presente provvedimento:
  - all'albo Pretorio del Comune di Alseno;
  - sul sito internet del Comune di Alseno;
  - nelle bacheche comunali.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Alseno, 25/02/2020

**IL SINDACO**  
**ZUCCHI DAVIDE / INFOCERT SPA**

(atto sottoscritto digitalmente)